

1
N.5/2015 R.D.

Il Tribunale di Verona, sezione fallimentare composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Fernando Platania

Presidente

dr. Silvia Rizzuto

Giudice

dr. Pier Paolo Lanni

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che la ~~Fininvest~~ con ricorso ai sensi dell'art. 161 7 co l.f. in data 8 giugno 2015 ha proposto ricorso per la concessione di un termine per la presentazione del piano e della proposta concordataria ovvero per la presentazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti; che in data 23 ottobre 2015 (dopo la scadenza dei termini concessi dal provvedimento del Tribunale dell'8 giugno 2015 come prorogati con provvedimento del 23 luglio 2015) ha depositato ricorso per la omologazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti; osservato che lo stato di crisi della società ricorrente deve intendersi risultare pacificamente dagli atti essendo emersa, già nella fase successiva alla proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 161 6 co l.f. l'impossibilità per la società di riprendere l'attività produttiva (da alcuni mesi sospesa) senza l'apporto di finanza straordinaria di urgenza ed anche dalla presentazione di istanza di fallimento (ancorché poi rinunciata); che sono stati prodotti i documenti previsti dall'art. 182 bis l.f. ed in particolare i bilanci degli ultimi tre anni dai quali emerge anche la



chiara sussistenza dei requisiti di sottoponibilità della società alle procedure concorsuali;

visto l'accordo di ristrutturazione dei debiti, del quale è stata chiesta l'omologazione, con firme autenticate dal notaio

- il 22 ottobre 2015 e depositato presso il registro delle Imprese di
- il 23 ottobre 2015 (come da certificato camerale depositato dalla società);

osservato quanto all'accordo che esso è stato raggiunto con creditori che rappresentano ben oltre il quorum del 60% previsto dall'art. 182 bis lf. come specificato dall'attestatore anche nel supplemento di attestazione depositato il 10 dicembre 2015;

che in particolare, ai fini del calcolo del quorum di legge, il limite del 60% è, comunque, raggiunto pur considerando, non solo, i debiti attualmente esigibili ma anche i debiti per TFR nonché rischi ed oneri;

che l'attestatore ha verificato e confermato la veridicità delle scritture contabili;

che non sono state proposte opposizioni come emerge dai certificati della cancelleria del Tribunale di Verona acquisiti agli atti;

ritenuto che l'accordo con i creditori (bancari) prevede, in sintesi, come ulteriormente specificato nella prima memoria autorizzata di chiarimento:

- a) la ristrutturazione del debito complessivo (e di partecipate di diritto italiano e di diritto estero) verso il le banche aderenti all'accodo con pagamento della porzione di

debito non ancora pagata (o comunque estinta) alla data del 2020 (data finale del piano industriale) in unica soluzione per un importo di euro 240.493.139 (come specificato nella memoria 20 novembre 2015);

b) cessione di parte del credito bancario per euro 1 milione a nuovo soggetto;

c) partecipazione del nuovo soggetto all'aumento di capitale della _____ per un milione di euro (nonché dei soci storici nella misura complessiva del 40% del capitale con attribuzione delle azioni in modo non proporzionale rispetto all'ammontare sottoscritto ma comunque integralmente liberato) dopo che il patrimonio netto della società sia stato portato a zero mediante sottoscrizione da parte del ceto creditorio bancario di strumenti finanziari partecipativi (idonei ad esser contabilizzati nel patrimonio netto) a mezzo di conferimento/compensazione di crediti chirografari (per 99 milioni);

d) ulteriore sottoscrizione, sempre con lo strumento del conferimento/compensazione da parte del ceto creditorio bancario di ulteriori strumenti finanziari partecipativi (idonei ad esser contabilizzati nel patrimonio netto) in misura pari 10 milioni di euro;

e) ulteriore ed eventuale sottoscrizione da parte del ceto creditorio (con esclusione della _____, soggetto comunque aderente all'accordo) di ulteriori strumenti partecipativi per potere procedere a copertura di perdite non previste se di ammontare

idoneo a far scendere la posta di bilancio rappresentata dalla riserva strumenti partecipativi a meno di euro 10 milioni (e patrimonio netto di 11 milioni di euro);

f) mantenimento di diverse linee di credito (qualificate come linee di firma e di credito operativo di smobilizzo di secondo rischio) assistite dalla prededucibilità ai sensi dell'art. 182 bis primo comma;

g) estinzione del debito dell'importo di euro 6.927.000 in quattro rate semestrali a far tempo dal 30 giugno 2016;

h) estinzione di una porzione del debito verso le banche per euro 11.346.950 nel termine di 120 giorni dalla data di esecuzione dell'accordo;

i) erogazione da parte di soggetto di nuova finanza per euro 61.500.000 (assistita da prededucibilità ai sensi dell'art. 182 bis l.f.)

j) conferimento da parte della , in società italiana di nuova costituzione (interamente partecipata da spa) delle partecipazioni in e a.s.;

osservato, quanto al contenuto, che sebbene non sia specificato espressamente nell'accordo, gli strumenti finanziari partecipativi previsti nel soprarichiamato punto e) debbano, comunque, avere la caratteristica di potere essere iscritti nel patrimonio netto (altrimenti non potrebbero assolvere alla funzione loro affidata di mantenimento

della integrità della posta accesa a fronte dell'emissione degli strumenti partecipativi previsti nel superiore punto d);

che come espressamente specificato (nella indicata memoria) le ipotesi di rimborso anticipato (nella ipotesi di eccesso di cassa)

possono trovare applicazione solo nella ipotesi del perdurare del mantenimento dello stato di solvibilità della ripristinato per

effetto della omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

che, naturalmente, per l'intrinseco meccanismo di funzionamento

dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, è garantito il pagamento dei

creditori estranei all'accordo nei 120 giorni successivi alla

omologazione od alla scadenza, perdurando lo stato di solvibilità

della ripristinato per effetto della omologazione dell'accordo

di ristrutturazione dei debiti;

che il professionista incaricato dalla società ha altresì provveduto a

attestare, a seguito di minuzioso esame del piano di risanamento e

rilancio del , la piena fattibilità del piano e l'idoneità

dello stesso di far fronte ai pagamenti ai creditori estranei al piano ivi

compreso l'Erario anche in funzione delle operazioni di

ristrutturazione del debito;

che, invero, è stata oggetto di specifica verifica l'idoneità della

società di acquisire flussi di cassa sufficienti ed idonei a provvedere

al pagamento dei debiti dei soggetti estranei all'accordo in conformità

alle tempistiche volute dalla legge;

che è stato anche valutato il valore della azienda al termine del

periodo di validità del piano economico finanziario;

che si è assunto che il valore finale dell'azienda possa essere determinato in cifra idonea a ripagare, alla nuova scadenza, l'intero debito bancario residuo;

che ancorchè le modalità di rimborso non siano state specificamente determinate (come ulteriormente chiarito nella seconda memoria autorizzata), è prevista la possibilità alternativa della vendita dell'azienda (ad un prezzo stimato dall'attestatore idoneo a ripagare integralmente i debiti residui); della vendita delle azioni di nuova società cui conferire l'azienda (ad un prezzo idoneo a ripagare integralmente i debiti residui); sia, infine, di vendita delle azioni Ferroli con attribuzione del ricavato (anche) ai creditori mediante modalità da definire tra l'acquirente ed i creditori;

che ai fini dell'omologazione dell'accordo non è di ostacolo la mancata identificazione delle esatte modalità di estinzione, soprattutto ove si consideri che il piano industriale ed economico prevede l'estinzione dei debiti a cinque anni dalla omologazione;

che rileva maggiormente (ai fini dell'accertamento del requisito della attuabilità dell'accordo) che i valori aziendali stimati dal professionista permettano l'acquisizione di utilità idonee a ripagare il debito residuo alla fine del periodo considerato nel piano;

osservato, inoltre, che l'accordo di ristrutturazione del debito è sottoposto a diverse condizioni sospensive, alcune delle quali già verificatesi al momento della udienza fissata per la omologazione, altre, invece, ancora da verificare;

che sull'ammissibilità della subordinazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti a condizioni sospensive, la società ricorrente ha anche prodotto parere pro-veritate;

che secondo il parere la natura privatistica dell'accordo

- permetterebbe la sottoposizione dello stesso a clausole sospensive;


che la questione della natura privatistica dell'accordo non è di per sé sola sufficiente a permettere la sottoposizione dell'accordo a clausole sospensive qualora tali clausole finissero per "sospendere" l'efficacia del provvedimento giurisdizionale di omologazione;

che in realtà va osservato che il sistema processuale non esclude l'emaneazione di provvedimenti giurisdizionali (anche nella forma della sentenza) la cui efficacia sia sottoposta a condizione;

che tuttavia la giurisprudenza (da ultimo Cass. 6 ottobre 2015 n. 19895) ha subordinato la validità di siffatti provvedimenti alla circostanza che la condizione sospensiva non necessiti di uno strumento di verifica di tipo contenzioso ma solo se l'elemento condizionante sia certo ed inequivoco;

che, infatti, per la Cassazione il provvedimento giurisdizionale può essere sottoposto a condizione se esso sia tale da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la circostanza condizionante si sia o meno verificata;

che, pertanto, considerato il sistema di pubblicità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti costituito dalla iscrizione dell'accordo nel registro delle Imprese nonché dalla pubblicazione del provvedimento di omologa nel registro delle Imprese (da cui decorrono anche i



termini per l'impugnazione) i terzi comunque interessati non potrebbero venire a conoscenza del verificarsi delle condizioni cui l'accordo è subordinato;

che, pertanto, si rende necessario prevedere uno strumento di

- pubblicità dell'avveramento delle condizioni cui è sospensivamente condizionato l'efficacia dell'accordo che può essere identificato nel deposito di scrittura privata di natura negoziale autenticata da notaio sottoscritta dal soggetto che rappresenta la

con sede a che è stata designata nell'accordo di ristrutturazione dei debiti al compito di verificare l'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste nell'accordo alle date del 31 dicembre 2015 e 20 gennaio 2016 nonché dal legale rappresentante della , da pubblicare nel Registro delle Imprese nelle stesse forme e modalità previste per la pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

che pertanto dovrà essere dato atto, secondo le indicate modalità, dell'avveramento o del non avveramento delle condizioni (tutte, anche di quelle che ad oggi si sono già verificate, non essendo sufficiente, secondo i termini dell'accordo che dell'avveramento sia dato atto dalla sola società o dai creditori, come è avvenuto all'udienza fissata per la omologazione) nel termine indicato nel dispositivo;

che pertanto sussistendo le condizioni di legge, va omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti del 23 ottobre 2015 e pubblicato il giorno 24 ottobre 2015 presso il registro delle Imprese;

P.Q.M.

omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato il 23 ottobre 2015 e pubblicato il giorno 24 ottobre 2015 presso il Registro delle Imprese con firme autenticate dal notaio

dispone


che il presente provvedimento sia iscritto nel registro delle Imprese di Verona a cura della Cancelleria;

dispone

che dell'avveramento o del mancato avveramento delle condizioni cui è sospensivamente condizionato l'efficacia dell'accordo sia data pubblicità a mezzo di deposito di scrittura privata di natura negoziale autenticata da notaio sottoscritta dal soggetto che rappresenta la srl con sede a nonché dal legale rappresentante della , da pubblicare nel Registro delle Imprese nelle stesse forme e modalità previste per la pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti entro il termine di giorni quindici dalle date indicate nell'accordo di ristrutturazione dei debiti quale momento di verifica delle condizioni.

Verona, 11 dicembre 2015.

Il Presidente



FUNZIONARIO CAUDIZIARIO
(semplice)

